



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Modifiche degli allegati al decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 recante “Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.”.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'articolo 90, rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante La disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, gli articoli 64 e 90 che stabiliscono che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 recante Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 che ai commi 3 e 4 stabilisce che: “3. *Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.*
4. *Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza MIPAAF - Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012 citato in premessa.*”;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2019 recante Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello;

Ritenuto di procedere alla revisione degli allegati del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552;

Sentito il Comitato Nazionale di Vigilanza, istituito con il citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, nella seduta del 13 dicembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche all'Allegato 1)

1. L'Allegato 1 del Decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

“Allegato 1

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DELLA LEGGE 238/2016

L'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, sottoscritta da chi dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'organismo di controllo (es. del Responsabile legale/Segretario generale) va corredata delle informazioni e dei documenti di seguito indicati:

1. Numero e data del Certificato di Accreditamento;
2. Statuto e Atto Costitutivo (ove previsto);
3. Organigramma funzionale e nominativo;
4. Elenco nominativo del personale ispettivo;
5. Indicazione delle strutture e delle risorse strumentali al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati;
6. Indicazione delle risorse umane, al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati, in particolare:
 - a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane, con la descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento dell'attività;
 - b. dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane impiegate nell'attività di controllo e certificazione, con l'indicazione dei criteri di qualificazione, formazione, rotazione, monitoraggio e valutazione;
 - c. individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonché tutti i componenti degli organi collegiali che siano in possesso dei requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo;
7. Dichiarazione di impegno anch'essa firmata da chi presenta l'istanza per assicurare:
 - a. che l'organismo di controllo non svolga né direttamente né indirettamente attività di consulenza nei confronti degli operatori controllati;
 - b. l'idoneità morale, l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione, prevedendo, anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano in merito a certificazione, non conformità e ricorsi e per quest'ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;

- c. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, che deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi, ad esclusione delle commissioni di degustazione;
- d. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo, che deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi, ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;
- e. la distinzione del ruolo di valutazione dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;
- f. l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;
- g. l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;
- h. una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;
- i. la rotazione del personale impiegato nell'attività di controllo, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive.

Articolo 2 **(Modifiche all'Allegato 2)**

1. L'Allegato 2 del Decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

“Allegato 2

PARTE GENERALE DEL PIANO DI CONTROLLO

INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI E SCHEMA DEI CONTROLLI

A) Conformità delle verifiche

Le attività di controllo e certificazione sono svolte in conformità al presente allegato e alla normativa comunitaria e nazionale che disciplina i vini a DO e a IG, con particolare riferimento al potenziale viticolo, alla tenuta del registro telematico e della contabilità di cantina, alle pratiche e ai trattamenti enologici, alle procedure di certificazione dei vini DO e IG per quanto concerne gli esami chimico-fisici e organolettici, alle regole di etichettatura e di presentazione dei vini, alla gestione dei contrassegni di Stato dei vini a DO e alle specifiche disposizioni contenute nei disciplinari di produzione.

B) Le attività di verifica della conformità dei vini a DO e a IG comprendono:

- a) l'acquisizione e analisi sistematica dei dati, delle informazioni e della documentazione necessaria alle specifiche verifiche documentali, ispettive e analitiche;
- b) le attività di verifica, da eseguirsi nei tempi e nei modi indicati nel presente allegato;
- c) la gestione degli esiti delle verifiche, l'applicazione delle non conformità e la verifica delle relative azioni correttive;
- d) la gestione del procedimento di certificazione.

C) Campione di operatori da sottoporre a verifica annuale

1) Operazioni di sorteggio per le verifiche annuali

Salvo quanto stabilito al punto 2), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto, l'organismo di controllo individua, tramite sorteggio casuale, il campione di operatori da sottoporre a controllo

ispettivo e analitico, separatamente per ciascuna DO e IG e per ciascuna categoria di operatori della filiera vitivinicola.

Per i fini indicati al comma 5, dell'articolo 8, del decreto, l'organismo di controllo può eseguire i sorteggi per le diverse categorie di operatori anche in tempi diversi, in particolare in presenza di operatori con sede in altri Stati membri, le operazioni di sorteggio sono verbalizzate. Il campione è scelto secondo i criteri che seguono:

- a) **Viticoltori** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *viticoltori* così come definiti alla lettera D) del presente allegato;
- b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *intermediari di uve destinate alla vinificazione*, così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno movimentato uve destinate alla vinificazione;
- c) **Vinificatori** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *vinificatori*, così come definiti alla lettera D) del presente allegato;
- d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *intermediari di vini sfusi destinati alla DO o alla IG*, così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno movimentato vino sfuso;
- e) **Imbottiglieri** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *imbottiglieri* così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno presentato comunicazione di imbottigliamento all'organismo di controllo;
- f) **Altri operatori non classificabili tra le precedenti categorie** - estrazione di un campione di operatori iscritti all'organismo di controllo almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *viticoltori*.

TABELLA 1

VERIFICHE ANNUALI

Categoria	CONTROLLO ISPETTIVO Percentuale di operatori da verificare		CONTROLLO ANALITICO			
	2	3	4	5	6	
	DO	IG	DOCG e DOC con produzione certificata ≥ a 10.000 hl o con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo sistematico (1)	DOC con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo a campione	IGT	
			Per la certificazione (1)	Per il confronto di coerenza con il certificato	Verifiche a campione di conformità delle partite (2)	Verifiche a campione di conformità delle partite (3)
Viticoltore	5%	3% ¹	-	-	-	-
Intermediario di uve destinate alla vinificazione	10%	3%	-	-	-	-
Vinificatore	10%	3%	100% delle partite che utilizzano la DOCG e DOC	-	Il campione individuato deve rappresentare almeno il 30% della produzione annuale della DOC – operatori scelti secondo analisi dei rischi	Il campione individuato deve rappresentare almeno il 10% della produzione annuale della IGT – operatori scelti secondo analisi dei rischi
Intermediario di vini sfusi destinati alla DO o alla IG	10%	3%		-		
Imbottigliatore	15%	5%		5% degli operatori sorteggiati		

(1) Art. 3, comma 3, lettere a) e b) e comma 4 del DM 12.03.2019

(2) Art. 3, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) del DM 12.03.2019

(3) Art. 3, comma 3, lettera c), del DM 12.03.2019

¹ Il campione è estratto tra i viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica IG nella precedente campagna.

PICCOLE FILIERE

Le percentuali di operatori da sottoporre a controllo ispettivo sono ridotte del 50% per le filiere con meno di 20 operatori complessivamente assoggettati al sistema di controllo nell'anno precedente. Per le medesime filiere, le percentuali di operatori da sottoporre a controllo analitico si intendono riferite a tre annualità.

TABELLA 2
VERIFICHE ANNUALI per le PICCOLE FILIERE

Categoria	CONTROLLO ISPETTIVO Percentuale di operatori da verificare		CONTROLLO ANALITICO			
	2	3	4	5	6	
	DO	IG	DOCG e DOC con produzione certificata ≥ a 10.000 hl o con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo sistematico (1)	DOC con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo a campione	IGT	
			Per la certificazione (1)	Per il confronto della coerenza con il certificato	Verifiche a campione di conformità delle partite (2)	Verifiche a campione di conformità delle partite (3)
Viticolto	2,5%	1,5% ²	-	-	-	
Intermediario di uve destinate alla vinificazione	5%	1,5%	-	-	-	
Vinificatore	5%	1,5%	100% delle partite che utilizzano la DOCG e DOC	-	Il campione individuato deve rappresentare almeno il 30% della produzione annuale della DOC – operatori scelti secondo analisi dei rischi	Il campione individuato deve rappresentare almeno il 10% della produzione annuale della IGT – operatori scelti secondo analisi dei rischi
Intermediario di vini sfusi destinati alla DO o alla IG	5%	1,5%		-		
Imbottigliatore	7,5%	2,5%		(Verifica triennale) 2,5% degli operatori sorteggiati		

(1) Art. 3, comma 3, lettere a) e b) e comma 4 del DM 12.03.2019

(2) Art. 3, comma 3, lettera b) e comma, 4 lettera b) del DM 12.03.2019

(3) Art. 3, comma 3, lettera c), del DM 12.03.2019

Il campione di operatori da sottoporre a controllo analitico di cui alle colonne 5 e 6 delle Tabelle 1 e 2 è individuato ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019.

² Il campione è estratto tra i viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica IG nella precedente campagna.

1) Analisi dei rischi

Gli organismi di controllo individuano per ciascuna categoria da sottoporre a controllo annuale, gli operatori da selezionare con metodi non casuali, sulla base di un sistema di analisi dei rischi (fino a un massimo del 20% del numero di operatori del campione individuato secondo le percentuali delle Tabelle 1 e 2 - colonne 2 e 3) che tiene conto dei seguenti criteri:

- a) Nuovi ingressi,
- b) NC gravi emesse nei tre anni precedenti,
- c) Recidiva specifica di Non Conformità lievi emesse nei tre anni precedenti,

ed, eventualmente, dei seguenti ulteriori criteri:

- d) Eventi climatici avversi attestati da dichiarazioni di calamità naturale nell'areale del disciplinare di produzione di riferimento;
- e) Dimensioni produttive – organizzative dell'operatore: numero di DO/IG prodotte, quantità certificate, numero di stabilimenti produttivi.

L'organismo di controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto, comunica all'ICQRF l'elenco degli operatori sorteggiati e degli operatori individuati in base all'analisi dei rischi.

D) Elementi dello schema di controllo.

1. Soggetti

Categorie di operatori della filiera dei vini a DO e a IG:

- a) **Viticoltori** - Imprese che producono uva da vino da vigneti iscritti allo schedario viticolo nazionale e presentano la dichiarazione di vendemmia per la specifica DO e IG, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.
- b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione** - Imprese che commercializzano uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione senza effettuare alcuna trasformazione, compilano la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva ricevuta e dell'uva ceduta. L'organismo di controllo acquisisce l'elenco degli operatori che, ai sensi del Decreto ministeriale 30 giugno 1995, hanno notificato la loro attività all'ICQRF o alle Regioni.
- c) **Vinificatori** - Imprese che trasformano uva da vino e presentano la dichiarazione di produzione, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.
- d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - Imprese che provvedono all'acquisto e alla vendita di mosti e vino senza effettuare alcuna trasformazione o imbottigliamento del prodotto e hanno notificato la loro attività all'organismo di controllo.
- e) **Imbottiglieri** - Imprese che provvedono all'imbottigliamento e all'etichettatura dei vini e presentano una comunicazione di imbottigliamento all'organismo di controllo.

Tenuto conto di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, l'organismo di controllo individua le ulteriori categorie di operatori e le include, insieme agli altri elementi, nello schema dei controlli.

2. Fase di processo

Per ciascuna categoria di operatori è indicata la relativa fase di processo.

3. Requisiti

Per ciascuna fase di processo sono indicati i requisiti tecnico-normativi previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa che devono essere rispettati per poter partecipare al circuito tutelato della DO o IG,

4. Dati e documentazione

Insieme delle informazioni e della documentazione, disponibili su qualsiasi supporto, relativi a ciascun soggetto e a ciascuna fase di processo, raccolta, esaminata e valutata sistematicamente o prima della visita ispettiva dall'organismo di controllo per il corretto svolgimento dell'attività di controllo. L'elencazione riportata nello schema è esemplificativa e non esaustiva.

5. Attività di controllo

Attività di verifica essenziali da svolgere a carico di:

a) Viticoltori

Verifica di conformità delle superfici vitate in conduzione, rivendicate nell'annata precedente, rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e ai dati riportati nello schedario viticolo nazionale:

1. Verifica dell'ubicazione e della superficie reale (verifica dell'assenza di eclatanze) dei vigneti in produzione;
2. Verifica dei requisiti del vigneto:
 - a. *rispetto al disciplinare*: ampelografia, numero di ceppi, eventuali fallanze, forme di allevamento (se previste dal disciplinare) e sistemi di potatura (se previsti dal disciplinare).
 - b. *rispetto allo schedario*: sesto di impianto e forme di allevamento.
3. Verifica della resa uva/ettaro
Le verifiche di resa uva/ettaro si distinguono in:
 - "*verifiche di stima*": verifiche effettuate nel periodo di presenza del grappolo sulla pianta, finalizzate alla stima della resa potenziale del vigneto,
 - "*verifiche di conferma della stima*": verifiche condotte a seguito di rilevamento di valori critici di stima, finalizzate a ottenere una conferma del valore iniziale di stima. Tali verifiche devono essere condotte esclusivamente in prossimità della raccolta delle uve.

Tempistica - Le stime devono essere svolte tra l'invasatura e la raccolta dell'uva.

Almeno per il 5% del campione, le verifiche di stima devono avvenire in prossimità della raccolta quando il peso del grappolo ha raggiunto il peso di maturazione finale.

Scelta delle unità vitate - L'organismo di controllo tiene conto delle produzioni più rappresentative della produzione aziendale e, in particolare, delle particelle di nuovo impianto aventi superficie superiore a 1 ha.

Aree di saggio – Ai fini della stima della resa devono essere definite le aree di saggio scelte all'interno della superficie vitata su filari rappresentativi, evitando i bordi e sondando tutta la lunghezza dei filari. Le aree di saggio sono superfici rappresentative di una porzione della superficie vitata e sono costituite da 5 viti consecutive. Devono essere valutate almeno 3 aree di saggio, per ogni ettaro o frazione di ettaro dell'unità vitata scelta, in più punti della stessa,

rappresentative del vigneto, tenendo conto dei fattori che influenzano l'entità della produzione (vigoria delle piante, giacitura della superficie vitata, stress fisiopatologico e/o fitopatologico, variazione della densità di impianto).

Peso medio grappolo – l'organismo di controllo utilizza dati relativi al peso medio grappolo teorico aggiornati e attendibili.

In ogni caso, per le stime svolte in prossimità della raccolta delle uve e per tutte le stime di conferma deve essere utilizzato il peso medio grappolo reale, attraverso raccolta e pesatura di più grappoli rappresentativi dell'uva presente sulla pianta (dimensioni, esposizione).

Tolleranza - Al valore di resa stimato si applica un margine di errore che varia dal $\pm 10\%$ al $\pm 5\%$, in funzione dell'epoca in cui si effettua la stima.

Tipologia di Verifica	Epoca	Peso medio grappolo	Errore
Stima	Presenza del grappolo	teorico	$\pm 10\%$
Stima (5%)	In prossimità della raccolta dell'uva	reale	$\pm 5\%$
Stima di conferma	In prossimità della raccolta dell'uva	reale	$\pm 5\%$

Si ottiene un intervallo di stima della resa che comprende tutti i valori plausibili di stima della resa ovvero la stima \pm Errore.

Valori critici di stima – Si considerano critici i valori di stima della resa potenziale:

- se tutti i valori compresi nell'intervallo sono superiori ai valori massimi ammessi dai disciplinari (*compreso il 20% di supero per le DOC*),
- se tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più rispetto al valore stabilito dal disciplinare (*escluso il 20% di supero per le DOC*).

b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione** - Verifica dei requisiti di tracciabilità delle uve.

L'organismo di controllo svolge le attività di controllo nel periodo di raccolta e di commercializzazione delle uve.

c) **Vinificatori** - Verifica dei requisiti di tracciabilità delle uve e dei prodotti vitivinicoli ottenuti nonché dei requisiti di processo stabiliti dal disciplinare di produzione.

La verifica ispettiva deve essere svolta:

- **per il 30% degli operatori estratti**, nel periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto il prodotto a DO o IG della vendemmia in corso. Specificatamente devono essere verificati:

- le modalità di introduzione delle uve (tracciabilità dei carichi e delle pesate), la qualità delle uve, le operazioni enologiche, la coerenza dei quantitativi dei prodotti detenuti con i carichi risultanti dal registro telematico o dai documenti giustificativi (ai sensi del Decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015), i cartelli identificativi dei prodotti.

- **per il 70% degli operatori estratti**, in un periodo diverso dal periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto tutte le annate del prodotto a DO o IG.

Specificatamente devono essere verificati:

- le operazioni enologiche, compresa l'eventuale verifica del magazzino dei prodotti enologici (solo per aziende monoprodotti), i cartelli identificativi dei prodotti, la corrispondenza della giacenza fisica con quella contabile nonché con quella risultante all'organismo di controllo. Se l'operatore è anche imbottigliatore, la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve comprendere sia il prodotto sfuso che quello imbottigliato.

Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso, ai sensi dell'articolo all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 625 del 2017.³

- d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - Verifica di tracciabilità del prodotto detenuto e commercializzato e verifica di giacenza.
- e) **Imbottiglieri** - Verifica di corrispondenza dei carichi contabili e fisici del prodotto. Se l'operatore è anche vinificatore la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve essere eseguita sia sul prodotto sfuso che su quello imbottigliato. In caso di affidamento all'esterno delle sole operazioni di etichettatura, è verificata la corretta registrazione e tracciabilità delle uscite e degli ingressi.

Verifica della corretta gestione dei contrassegni, se previsti, o del lotto.

- In caso di *magazzino contrassegni* (articolo 6, comma 4, del Decreto ministeriale 2183 del 27 febbraio 2020), nel corso delle visite ispettive e attraverso il registro telematico, è verificata la corrispondenza tra il quantitativo di fascette prese in carico e il quantitativo di fascette utilizzate o ancora in giacenza, tenuto conto dello scarto dell'1,5%, di cui all'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto. E' verificato, inoltre, che l'ambiente di stoccaggio sia a temperatura e umidità controllata e che le fascette siano al riparo dalla luce (allegato 3, Decreto ministeriale 2183 del 27 febbraio 2020) nonché che sia garantito un adeguato livello di sicurezza.

Verifica di conformità dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura.

Campionamento e analisi di vino imbottigliato, per la verifica di corrispondenza dei requisiti analitici e organolettici.

In particolare, per i prodotti a DOCG e DOC con produzione certificata pari o superiore a 10.000 hl e per i prodotti a DOC con produzione certificata inferiore a 10.000 hl, con opzione per il controllo sistematico delle partite, la rispondenza dei requisiti analitici è valutata rispetto alla certificazione di idoneità originariamente emessa per quella partita, fatte salve le tolleranze analitiche previste dalla normativa e dal metodo di analisi impiegato (articolo 18, comma 1, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019). In caso di assemblaggio e dolcificazione di partite già certificate, la rispondenza dei requisiti analitici è valutata rispetto all'autocertificazione, di cui

³ 4. I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale. Per quanto riguarda i controlli ufficiali su richiesta dell'operatore, l'autorità competente può decidere se il controllo ufficiale va eseguito con o senza preavviso. I controlli ufficiali con preavviso non precludono controlli ufficiali senza preavviso.

5. I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull'efficacia del controllo.

all'articolo 17, commi 1 e 2, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019. La rispondenza dei requisiti organolettici è valutata rispetto ai requisiti stabiliti dal disciplinare.

Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso, ai sensi dell'articolo all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 625 del 2017.³

Imbottiglieri con sede nell'Unione europea

Nel caso in cui siano stati sorteggiati imbottiglieri di vini a DO o a IG situati in un altro Stato membro dell'Unione europea, per la verifica annuale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 2019/34 e dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 2018/273, l'organismo di controllo trasmette all'ICQRF un'apposita richiesta di effettuazione dei controlli a carico di tali imbottiglieri.

Nella richiesta sono riportati:

- i nominativi e gli indirizzi degli imbottiglieri sorteggiati;
- le partite di vino da sottoporre a controllo;
- nel caso in cui le partite in questione siano state già imbottigliate:
 - gli eventuali lotti da sottoporre al prelevamento del campione per la verifica della corrispondenza fra le caratteristiche accertate nella certificazione d'idoneità e quelle del prodotto imbottigliato;
 - l'eventuale necessità di prelevare bottiglie definitivamente etichettate, pronte per essere immesse direttamente o indirettamente al consumo, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni sul confezionamento del relativo disciplinare;
 - nel caso siano individuati i lotti da sottoporre a prelevamento, ai sensi del primo alinea, ed in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2018/274, il nominativo e l'indirizzo del laboratorio incaricato di effettuare le analisi chimico - fisiche, presso cui saranno spediti i campioni prelevati, direttamente dall'Autorità competente dello Stato membro estero;
 - la dichiarazione dell'organismo di controllo di farsi carico delle spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici a fini di controllo, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2018/273 e di essere indicato quale destinatario nella fattura attestante le spese sostenute per le suddette attività da parte dell'Autorità competente dello Stato membro estero;
 - l'impegno dell'organismo di controllo di provvedere per ogni successivo adempimento concernente l'esecuzione delle analisi chimico fisiche e organolettiche e la gestione dell'esito delle stesse, in conformità con quanto previsto dal piano di controllo;
- eventuali, particolari verifiche e/o modalità di effettuazione del controllo da richiedere all'Autorità competente dello Stato membro estero, illustrando le relative motivazioni.

Alla richiesta è allegata tutta la documentazione in possesso dell'organismo di controllo pertinente a ciascuno degli operatori sorteggiati e rilevante ai fini dei controlli richiesti.

In particolare, è allegata la seguente documentazione:

- nel caso dei vini a DOP o IGP per i quali il disciplinare prevede l'imbottigliamento nella zona di vinificazione o elaborazione, l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge n. 238/2016;
- i documenti che hanno scortato il trasporto del vino, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2018/273;

- se del caso, i documenti che hanno scortato il trasporto dei contrassegni di cui all'articolo 48 della legge n. 238/2016;
- se del caso, le certificazioni d'idoneità delle partite da sottoporre a controllo, comprese le autocertificazioni di cui all'articolo 17 del Decreto ministeriale 12 marzo 2019, con specificazione del termine di validità di cui all'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019;
- le comunicazioni d'imbottigliamento, comprensive delle eventuali perdite, e, se del caso, di utilizzo dei contrassegni, nonché ogni altra comunicazione che l'imbottigliatore abbia indirizzato all'organismo di controllo, rilevante ai fini dei controlli (ad es. assemblaggi, restituzione di contrassegni);
- un riepilogo delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa, secondo lo schema seguente o altra modalità equivalente.

SEZIONE I - SPEDIZIONE											
speditore:											
VINO SPEDITO:					Documenti di accompagnamento						
Certificazione - Autocertificazione			Autocertificazione dolcificazione			e-AD			MVV-E		
N.	Partita denominazione	Scadenza termine imbottigliamento (data)	quantità (litri)	Annata	(n. e data)	MCR (litri)	Vino + MCR (litri)	alcol effettivo % Vol.	(codice ARC. e data e ora)	n. interno	(codice MVV, data e ora di validazione)
1											
2											
3											
4											
...											

SEZIONE II - IMBOTTIGLIAMENTO - SPEDIZIONE ED UTILIZZO CONTRASSEGNI											
destinatario:											
PARTITA (dopo dolcificazione)		SPEDIZIONE CONTRASSEGNI - DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)				IMBOTTIGLIAMENTO ED UTILIZZO CONTRASSEGNI					
N.	denominazione	quantità (litri)	N. e data ddt	serie e numero dei contrassegni	formato (l)	quantità fornita n.	data fine imbottigliamento, n. Lotto	quantità imbottigliata (+ perdite) (litri)	bottiglie riempite (n.)	contrassegni utilizzati (ved. SEZIONE III)	(serie e numero)
1											
2											
3											
4											
...											

SEZIONE III - RESTITUZIONE CONTRASSEGNI						
N.	Partita denominazione	dichiarazione di restituzione		serie e numero	formato	quantità
		n.	del			
1						
2						
3						
4						
...						

Legenda:

Sezione I - spedizione

In questa sezione si è inteso riepilogare le informazioni relative alle partite di vini sfusi spedite all'imbottigliatore e alla relativa documentazione di rintracciabilità

speditore: indicare nome e indirizzo di colui che ha spedito le partite da sottoporre a controllo

vino spedito: indicare la tipologia del vino DOP, IGP spedito, nel modo più preciso

N.: indicare la numerazione progressiva delle partite spedite: il n. 1 va alla partita meno recente ed i successivi alle partite via via più recenti, secondo la data e l'ora indicate sul documento di accompagnamento

Partita denominazione: indicare la denominazione che identifica univocamente la partita spedita, dichiarata sul documento di accompagnamento, in genere coincidente con gli estremi della certificazione d'idoneità o dell'autocertificazione di assemblaggio, prima della eventuale dolcificazione

scadenza termine imbottigliamento: possibilmente indicare la data nel formato gg/mm/aaaa

autocertificazione dolcificazione: indicare estremi dell'autocertificazione e gli altri elementi salienti di tale operazione eventualmente effettuata

documenti di accompagnamento: indicare gli estremi identificativi dei documenti e-AD o MVV-E; nel caso dell'e-AD è possibile anche indicare una numerazione interna dello speditore;

Sezione II - imbottigliamento ed eventuale utilizzo contrassegni

In questa Sezione si è inteso riepilogare le informazioni relative alle eventuali forniture di contrassegni e alle operazioni d'imbottigliamento, così come desumibili dalle "comunicazioni d'imbottigliamento".

destinatario: indicare nome e indirizzo dell'imbottigliatore con sede in altro Stato membro dell'UE

Partita denominazione: indicare la denominazione che identifica univocamente la partita spedita: se non è stata effettuata la dolcificazione è la stessa indicata nella Sezione I: se è stata effettuata la dolcificazione la denominazione dovrebbe fare riferimento agli estremi

identificativi di tale operazione così come indicati nell'autocertificazione;

Sezione III: restituzione contrassegni

In questa sezione sono riepilogate le informazioni concernenti i contrassegni restituiti. Si tratta quindi di informazioni che completano quelle della Sezione II in relazione alle movimentazioni dei contrassegni e, quindi, ai fini del controllo del loro corretto utilizzo.

All'esito positivo dell'istruttoria, l'ICQRF trasmette la richiesta all'Autorità competente dello Stato Membro ove ha sede l'imbottigliatore sorteggiato, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra menzionata.

I campioni prelevati dall'Autorità competente dello Stato Membro sono inviati all'organismo di controllo per le relative analisi.

Disposizioni comuni a tutte le categorie di operatori.

Tenuto conto di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, l'organismo di controllo individua le ulteriori attività di controllo da svolgere a carico dei soggetti della filiera vitivinicola regolamentata e le include, insieme agli altri elementi, nello schema dei controlli.

Quanto riportato nel punto 5 e nelle Tabelle 1 e 2 costituisce il livello minimo qualitativo e quantitativo di controllo che l'organismo di controllo deve assicurare nell'assolvimento dei compiti delegati. Tutte le attività di controllo e le indicazioni contenute nel presente allegato sono riferite alla DO o IG per la quale l'organismo di controllo sta procedendo alla verifica annuale o al prelievo ai fini della certificazione o al prelievo ai fini del confronto con la certificazione rilasciata o a verifica a campione di conformità delle partite.

Tutte le attività di controllo sono eseguite in presenza della parte alla quale viene rilasciata copia del rapporto di verifica.

Ai sensi del punto B) del presente allegato, gli operatori hanno l'obbligo di comunicare al proprio organismo di controllo eventuali provvedimenti adottati a loro carico da parte di organi di controllo ufficiale.

6. Tempistica e Modalità

Individuazione del periodo entro il quale deve essere svolto il controllo, ove applicabile.

7. Tipo di controllo

Individuazione della tipologia di controllo:

- Documentale (indicato con la lettera "D") - controllo su tutta la documentazione ufficiale, anche informatizzata, prevista in via obbligatoria da norme generali e speciali, la documentazione giustificativa, la documentazione commerciale e di magazzino relativa alla rintracciabilità, alle movimentazioni e agli imbottigliamenti, nonché sulle dichiarazioni di vendemmia e produzione.
- Ispettivo (indicato con la lettera "I") - verifica fisica e contabile da svolgere presso il sito produttivo dell'operatore;
- Analitico (indicato con la lettera "A") - verifica mediante analisi di laboratorio e/o degustazione organolettica sul vino già certificato/atto a DO/rivendicato a IG.

8. Descrizione della Non conformità (NC)

Individuazione di carenze di conformità per ciascun requisito indicato nello schema.

9. Gravità della Non conformità

Individuazione del livello di gravità:

- lieve - irregolarità formali che non hanno effetti sulla materia prima, sul prodotto finito o sul mantenimento della tracciabilità;

- grave – irregolarità sostanziali che riguardano la materia prima, il prodotto finito o il mantenimento della tracciabilità oppure non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con le azioni correttive previste.

10. Misura adottata dall'organismo di controllo (OdC)

Azione dell'organismo di controllo in caso di non conformità.

11. Azione correttiva dell'operatore

Azione intrapresa dall'operatore per eliminare le cause di esistenti non conformità rilevate, al fine di prevenirne il ripetersi ovvero per eliminare altre situazioni indesiderabili. L'azione correttiva comprende:

- la valutazione delle cause che hanno originato la non conformità,
- il trattamento per ristabilire la conformità della situazione rilevata non conforme;
- l'azione correttiva, in senso stretto, volta ad evitare il ripetersi dell'accaduto. Tale aspetto è richiesto e valutato dall'organismo di controllo in funzione delle criticità rilevate.

GLOSSARIO per le colonne 8, 10 e 11 dello schema dei controlli

Non conformità sostanziali di etichettatura: non conformità che riguardano la denominazione di vendita, il titolo alcolometrico, la provenienza, l'indicazione dell'imbottigliatore (o importatore), il tenore di zuccheri (solo per spumanti), i metodi di produzione, le menzioni tradizionali, i sistemi di chiusura, le indicazioni relative all'origine produttiva, se false o ingannevoli, l'annata, la varietà, la tipologia di contenitore - se prescritta dal disciplinare – gli allergeni e il lotto.

Sospensione dell'iter di certificazione: misura disposta dall'organismo di controllo a seguito di NC che riguardano la materia prima, il prodotto finito o la tracciabilità del prodotto, finalizzata a interrompere l'iter di certificazione fino alla verifica della messa in atto, nei tempi indicati, dell'azione correttiva da parte dell'operatore.

Blocco della partita: misura disposta dall'organismo di controllo affinché la partita non sia commercializzata, in attesa di una decisione o dell'azione correttiva.

Esclusione del prodotto dal circuito tutelato: misura disposta dall'organismo di controllo a seguito di NC Gravi che riguardano la materia prima, il prodotto finito o la tracciabilità del prodotto, finalizzata a eliminare dalla partita/lotto il riferimento geografico specifico per il quale si procede al controllo.

Riclassificazione: azione posta in essere dall'operatore a seguito di accertamento di NC che determina, ove consentito, il passaggio da livelli di classificazione più elevati a livelli inferiori o uguali della partita/lotto di prodotto atto a DO, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge. Si realizza con la relativa annotazione nel registro telematico o nella contabilità computerizzata e con la nuova identificazione del prodotto e comunicazione all'organismo di controllo.

Declassamento: azione posta in essere dall'operatore a seguito di accertamento di NC che determina, il passaggio da livelli di classificazione più elevati a livelli inferiori di una partita di prodotto già certificato a DO o IG, ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 4, della legge. Si realizza con la relativa annotazione nel registro telematico o nella contabilità computerizzata e con la nuova identificazione del prodotto e comunicazione all'organismo di controllo.

E) Certificazione

Certificazione delle partite

Per i vini a DO, compresi quelli per i quali non si è optato per i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, della legge, il Comitato di certificazione degli organismi di controllo valuta, sul 100% delle partite, la conformità dei carichi di prodotto da certificare, delle operazioni di prelievo e la conformità degli esiti analitici rispetto ai parametri chimico-fisici e a quelli organolettici.

Verifiche a campione di conformità delle partite

Per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl per i quali si è optato per i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, lettera b), della legge, e per i vini a IG, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera c) della legge, l'organismo di controllo individua le modalità per l'identificazione del campione di operatori e delle partite da sottoporre a controlli analitici e organolettici secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 12 marzo 2019.

F) Certificazione Ufficiale

Le certificazioni di idoneità delle partite sono certificati ufficiali ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625, i loghi europei dei prodotti a DO e IG sono attestati ufficiali, ai sensi dell'articolo 86 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.

Le certificazioni di idoneità devono riportare il logo di ACCREDIA e sono rilasciate a seguito di delibera del Comitato di certificazione degli organismi di controllo.

Ai fini dell'identificazione delle partite, le certificazioni di idoneità fanno riferimento a:

- contenitori
- verbale di prelievo
- rapporto di prova
- verbale della Commissione di degustazione.

Fac-simile di certificato di idoneità

Nome e indirizzo dell'organismo di controllo

Nome e indirizzo del operatore.....

Vista la deliberazione del Comitato di Certificazione assunta nella seduta del

Ai sensi dei Decreti ministeriali 7552, del 2 agosto 2018, e del 12 marzo 2019

SI CERTIFICA

che la partita di vinohl.....dell'annata.....

detenuta presso.....

costituita da:

- Vasi vinari (numero identificativo e capacità).....
- Serbatoi (numero identificativo e capacità).....
- n° piccoli recipienti/bottiglie (numero identificativo e capacità)

Prelevata con verbale n.....del

Rapporto di prova n°.....del.....

Verbale della Commissione di degustazione del.....

è CONFORME al Disciplinare di Produzione della DOC/DOCG.....

approvato con Decreti ministeriale del.....

L'immissione al consumo segue le norme stabilite dal Disciplinare di Produzione, nonché dalle norme europee e nazionali.

Ai fini dell'imbottigliamento il presente certificato ha validità fino a⁴

Data di emissione

Firma della persona dell'OdC
(incaricata di tale responsabilità)

⁴ Termini stabili dall'art. 65 comma 1 della Legge 238/16:

180 giorni per i vini a DOCG

2 anni per i vini a DOC

3 anni per i vini DOC liquorosi

Schema dei controlli per i vini a denominazione di origine e a indicazione geografica

Scheda n. 1 - Viticoltori

Scheda n. 2 - Intermediari Uve

Scheda n. 3 - Vinificatori

Scheda n. 4 - Intermediari Vino sfuso

Scheda n. 5 - Imbottigliatore

Scheda n. 6 - Certificazione DO

Scheda n. 7 - Certificazione IG

Articolo 3
(Modifiche all'Allegato 3)

1. L'Allegato 3 del Decreto Ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

“Allegato 3

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'indicazione delle tariffe relative alla DO e IG tiene conto delle voci di spesa sostenute dall'organismo di controllo relativamente allo svolgimento delle attività di verifica documentale, ispettiva e analitica.

La fatturazione è effettuata:

- Per i viticoltori, sui quantitativi di uva rivendicati;
- Per gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione, sui quantitativi di uve venduti;
- Per i vinificatori, sui quantitativi di prodotto rivendicato o sui quantitativi di prodotto per i quali è richiesta la certificazione a scelta dei soggetti legittimati all'individuazione dell'organismo di controllo;
- Per gli intermediari di vini sfusi, sui quantitativi di prodotto venduti, destinati alla DO e IG o già certificati;
- Per gli imbottiglieri sui quantitativi di vino certificato ed effettivamente imbottigliati a DO e IG derivanti o meno da riclassificazione o declassamento.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le fatture devono essere emesse entro e non oltre un anno dall'esecuzione delle attività di controllo e certificazione.

Le spese per la certificazione dei parametri chimico-fisici, di cui al disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli a DO, sono costituite dalla tariffa applicata dal laboratorio scelto dall'organismo di controllo.

Le spese per la revisione delle analisi sui campioni di vino certificato già imbottigliato, effettuate presso un laboratorio autorizzato dal Ministero diverso da quello che ha effettuato la prima analisi, sono a carico del soggetto richiedente.

Le spese per la ripetizione degli esami analitici e/o organolettici, sui campioni di vino atto ad essere certificato, sono a carico del soggetto richiedente.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e della Commissione di appello sono poste a carico dei soggetti che richiedono la certificazione.

Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi sono poste a consuntivo a carico della parte soccombente e devono tener conto degli oneri finanziari connessi allo svolgimento dell'attività.

Il tariffario deve essere presentato secondo il seguente schema:

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI		
SOGGETTO	TARIFFARIO in €	
<i>Viticoltori</i>	...€/ q di uva rivendicata	
<i>Intermediari uve</i>	...€/ q di uva venduta	
<i>Vinificatori</i>	...€/ hl di vino rivendicati o per i quali si chiede la certificazione a scelta dei soggetti legittimati all'individuazione dell'organismo di controllo.	
<i>Intermediari vino</i>	...€/ hl di vino atto e certificato venduto ...€/ hl di vino per i quali viene richiesta la certificazione	
<i>Imbottiglieri</i>	...€/ hl di vino certificato imbottigliato	
<i>Altro soggetto</i>	...€/ q di uva/vino	
TARIFFE PER LE ANALISI		
ATTIVITA'	COSTO in €	TARIFFARIO
<i>Prelievo campione</i>		<i>Per ogni campione sottoposto a certificazione</i>
<i>Analisi laboratorio</i>		<i>Per ogni campione sottoposto ad analisi</i>
<i>Commissione degustazione</i>		<i>Ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione</i>
<i>Ripetizione degli esami analitici e organolettici</i>	<i>Sono i medesimi già previsti per il prelievo dei campioni, le analisi di laboratorio e/o la commissione di degustazione.</i>	
<i>Commissione di appello</i>	<i>al costo effettivo del servizio</i>	
<i>Revisione analisi</i>		<i>Per ogni campione sottoposto ad analisi</i>
ALTRE TARIFFE		
ATTIVITA'	COSTO in €	
<i>Organo decidente i ricorsi</i>		
<i>ALTRE (da specificare)</i>		

Modalità di pagamento:

Il pagamento sarà effettuato direttamente all'organismo di controllo da parte dei soggetti utilizzatori. Tuttavia, nel caso di DO e IG rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'articolo 41 della legge, i singoli soggetti utilizzatori possono autorizzare l'organismo di controllo a fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri dovuti dai singoli soggetti medesimi, per ciascuna delle categorie ricoperte. Analoga modalità potrà essere eseguita nel caso di cantine cooperative.

Eventuali specificazioni tariffarie:

”

Articolo 4
(Modifiche all'Allegato 4)

1. L'Allegato 4 del Decreto Ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

“Allegato 4

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITA’

Data	Protocollo n.
ORGANISMO DI CONTROLLO	Denominazione/Ragione Sociale - SEDE
D.O. o I.G.	Indicare il nome della D.O. e I.G. (indicare anche l'annata o altre indicazioni aggiuntive)
SOGGETTO	Indicare: - Denominazione/Ragione sociale/Ditta - Indirizzo - Località - Comune - Provincia - CAP - Codice Fiscale - Partita IVA
TIPO DI CONTROLLO	- documentale - ispettivo - analitico
DATA DELLA VERIFICA	Indicare la data della verifica
ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Indicare l'attività svolta in riferimento allo Schema dei controlli
NOMINATIVI DEGLI ISPETTORI	Indicare il nome degli ispettori che hanno svolto la verifica
SEDUTA DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE	Indicare la data della seduta del Comitato di Certificazione in cui è stata deliberata la Non Conformità e i nominativi dei componenti
CAUSA DELLA NON CONFORMITA’	Indicare in maniera dettagliata e chiara il rilievo effettuato
LIVELLO DI GRAVITA’	Indicare il livello di gravità della Non Conformità: - Lieve - Grave
MISURA ADOTTATA DALL'ORGANISMO DI CONTROLLO	Indicare la misura riferita alla Non Conformità
AZIONE CORRETTIVA DELL'OPERATORE	Indicare l'Azione correttiva riferita alla Non Conformità
TERMINI ENTRO I QUALI VERRA’ VERIFICATA L'AZIONE CORRETTIVA	Indicare entro quali termini l'organismo di controllo verifica l'azione correttiva.
RICORSO	L'operatore deve essere informato della facoltà di poter presentare ricorso entro e non oltre il trentesimo giorno dalla notifica della Non Conformità

La medesima comunicazione dovrà essere inoltrata all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 7552, attraverso il caricamento nella Banca Dati Vigilanza corredata dei seguenti allegati:

- Verbale di Visita Ispettiva
- Verbale della riunione o Delibera della Comitato di certificazione.”

Articolo 5
(Modifiche all'Allegato 5)

1. L'Allegato 5 del Decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

“ **Allegato 5**

DATI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA SULLA DO O IG NELL'ANNO PRECEDENTE

SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	SUPERFICIE RIVENDICATA HA	UVE RIVENDICATE TON
VITICOLTORE			

SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	UVE TON	
CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE			

SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	VINO ATTO HL	VINO CERTIFICATO HL
INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O. O A I.G.			

SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	VINO ATTO HL	VINO CERTIFICATO HL
VINIFICATORE			

SOGGETTI DELLA FILIERA	VINO IMBOTTIGLIATO (HL)	VINO CONFEZIONATO IN BAG IN BOX
IMBOTTIGLIATORE/ETICHETTATORE		

CUAA	Codice ATECO	Tipo di Attività	PROVINCI A sede legale (sigla)	Persona Fisica/ Giuridica	Stato	Ragione Sociale	PROVINCIA sede operativa (sigla)	SUPERFICIE RIVENDICAT A Ha	UVE RIVENDICATE Q.li	VINO CERTIFICATO HL	VINO IMBOTTIGLIATO HL

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

- 1) Le tabelle vanno trasmesse in formato elettronico (excel o altri programmi compatibili) e per singola denominazione
- 2) Il campo "Tipo Attività" deve essere compilato con la sigla dell'attività svolta dall'operatore:
VIT: Viticoltore
APP: operatore che provvede all'appassimento delle uve
IVIT: intermediario di uve destinate alla vinificazione
VIN: Vinificatore
IVIN: Intermediario di vino
IMB: Imbottigliatore
ESP: Esportatore"

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO:
Felice ASSENZA